

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 258

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
26 settembre 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- Regolamento (CE) n. 940/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 941/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 942/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Époisses (DOP)]** 50
- ★ **Regolamento (CE) n. 943/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Campo Maior e Elvas o Paleta de Campo Maior e Elvas (IGP), Presunto de Santana da Serra o Paleta de Santana da Serra (IGP), Slovenský oštiepok (IGP)]** 52
- ★ **Regolamento (CE) n. 944/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salame S. Angelo» (IGP), «Chouriço Azedo de Vinhais» o «Azedo de Vinhais» o «Chouriço de Pão de Vinhais» (IGP), «Presunto do Alentejo» o «Paleta do Alentejo» (DOP)]** 54
- Regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2008/2009 56
- Regolamento (CE) n. 946/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2008 58

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 947/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	60
Regolamento (CE) n. 948/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che sospende le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	61
Regolamento (CE) n. 949/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007.....	62
Regolamento (CE) n. 950/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2008	63
Regolamento (CE) n. 951/2008 della Commissione, del 25 settembre 2008, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	66

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2008/753/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 5076] ⁽¹⁾.....** 68

2008/754/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del diclo-benil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 5077] ⁽¹⁾** 70


2008/755/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 settembre 2008, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 5175] ⁽¹⁾** 72

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178 del 5.7.2008)** 74

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 940/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	30,9
	TR	140,4
	ZZ	85,7
0707 00 05	JO	156,8
	TR	89,6
	ZZ	123,2
0709 90 70	TR	98,1
	ZZ	98,1
0805 50 10	AR	68,6
	UY	59,8
	ZA	84,6
	ZZ	71,0
0806 10 10	TR	95,4
	US	132,8
	ZZ	114,1
0808 10 80	BR	56,2
	CL	98,6
	CN	80,5
	NZ	120,5
	US	115,6
	ZA	86,8
	ZZ	93,0
0808 20 50	AR	68,9
	CN	95,0
	TR	140,9
	ZA	97,1
	ZZ	100,5
0809 30	TR	130,6
	US	173,6
	ZZ	152,1
0809 40 05	IL	131,9
	TR	78,6
	XS	53,9
	ZZ	88,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 941/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento (CE) n. 1042/2007 della Commissione ⁽³⁾.

(3) Gli allegati del regolamento (CE) n. 1042/2007 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2009. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1042/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per il suddetto esercizio finanziario.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV [Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)] del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1042/2007 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ GU L 239 del 12.9.2007, pag. 3.

ALLEGATO I
TABELLA DELLE X
Esercizio finanziario 2009

2008	2009	Al	F100	F101	F102	F103	F105	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05020101	05020101	1000	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X													X			
05020101	05020101	1001	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020101	05020101	1003	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020102	05020102	1011																																		
05020102	05020102	1012																																		
05020102	05020102	1013																																		
05020102	05020102	1014																																		
05020103	05020103	1021	X	X		X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X			X
05020103	05020103	1022	X	X		X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X										X			X
05020199	05020199	1090	X	X	D				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020201	05020201	1850	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020202	05020202	1851																																		
05020202	05020202	1852																																		
05020202	05020202	1853																																		
05020202	05020202	1854																																		
	05020299	0000	A	A		A			A			A											A	A												
05020299	05020299	1890	X	X	D				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020300	05020300	3000	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020300	05020300	3010	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020300	05020300	3011	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020300	05020300	3012	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020300	05020300	3013	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020300	05020300	3014	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020401	05020401	3100	X	X		X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020402	05020402	3110	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020402	05020402	3112	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020402	05020402	3113	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020402	05020402	3119	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020499	05020499	0000	X	X	D		A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05020501	05020501	1100	X	X		X	A		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			

2008	2009	AJ	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05020101	05020101	1000	X	X			X							X														A	A							
05020101	05020101	1001	X	X			X							X															A	A						
05020101	05020101	1003	X	X			X							X															A	A						
05020102	05020102	1011																																		
05020102	05020102	1012																																		
05020102	05020102	1013																																		
05020102	05020102	1014																																		
05020103	05020103	1021			X			X					X																							
05020103	05020103	1022	X	X	X	X	X	X	X				X																							
05020199	05020199	1090					X	X																												
05020201	05020201	1850	X	X			X							X														A	A							
05020202	05020202	1851																																		
05020202	05020202	1852																																		
05020202	05020202	1853																																		
05020202	05020202	1854																																		
	05020299	0000					A	A																												
05020299	05020299	1890					X	X																												
05020300	05020300	3000	X	X			X							X														A	A							
05020300	05020300	3010	X	X			X							X														A	A							
05020300	05020300	3011	X	X			X							X														A	A							
05020300	05020300	3012	X	X			X							X														A	A							
05020300	05020300	3013	X	X			X							X														A	A							
05020300	05020300	3014	X	X			X							X														A	A							
05020401	05020401	3100			X			X					X																							
05020402	05020402	3110	X	X			X							X														A	A							
05020402	05020402	3112	X	X			X							X														A	A							
05020402	05020402	3113	X	X			X							X														A	A							
05020402	05020402	3119	X	X			X							X														A	A							
05020499	05020499	0000					X	X																												
05020501	05020501	1100	X	X			X							X														A	A							

2008	2009	AJ	F100	F101	F102	F103	F105	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05021199	05021199	1710	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X			X
05021201	05021201	2000	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05021201	05021201	2001	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05021201	05021201	2002	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05021201	05021201	2003	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			
05021202	05021202	2011																																	
05021202	05021202	2012																																	
05021202	05021202	2013																																	
05021202	05021202	2014																																	
05021203	05021203	2020	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021203	05021203	2024	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021204	05021204	2030	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X								X
05021204	05021204	2031																																	
05021204	05021204	2032																																	
05021204	05021204	2033																																	
05021204	05021204	2034																																	
05021205	05021205	2040	X	X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021206	05021206	2050	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X					X			X
05021208	05021208	3120	X	X	D	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021299	05021299	2099	X	X	D			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
05021301	05021301	2100	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
05021302	05021302	2110	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021303	05021303	2126	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021304	05021304	2101	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021399	05021399	2129	X	X	D			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															X
05021399	05021399	2190	X	X	D			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021401	05021401	2210	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021499	05021499	2290	X	X	D			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021501	05021501	2300	X	X		X	A	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X
05021502	05021502	2301	X	X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X			X

2008	2009	AJ	F100	F101	F102	F103	F105B	F106	F106A	F106B	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F211	F212	F213	F214	F217	F218	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304
05030225	05030225	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	
05030226	05030226	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030227	05030227	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030228	05030228	1420	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030229	05030229	1513	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030236	05030236	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030239	05030239	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030240	05030240	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X			X	X	X	X
	05030241	0000	A	A		A	A	A			A									A	A	A	A												
	05030242	0000	A	A		A	A	A			A									A	A	A	A												
	05030243	0000	A	A		A	A	A			A										A	A	A	A											
05030250	05030250	3201	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030250	05030250	3211	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030250	05030250	3221	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030251	05030251	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030251	05030251	3201	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030251	05030251	3211	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030251	05030251	3221	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030252	05030252	3231	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	1310	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	1508	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	2123	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	2125	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	2128	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	2222	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	3900	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030299	05030299	3910	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05030300	05030300	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X
05040114	05040114	0000	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X

2008	2009	AJ	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	F508B	F509A	F510	F511	F515	F517	F518	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F700	F701
05030225	05030225	0000								X	X	X	X	X														X	X							
05030226	05030226	0000								X	X	X	X	X														X	X	X						
05030227	05030227	0000								X	X	X	X	X														X	X	X						
05030228	05030228	1420			X	X	X	X	X																											
05030229	05030229	1513			X	X	X	X	X																											
05030236	05030236	0000			X																							X	X	X						
05030239	05030239	0000			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030240	05030240	0000			X	X	X	X	X																			X	X	X						
	05030241	0000			A													A	A	A																
	05030242	0000			A													A	A	A																
	05030243	0000			A													A	A	A																
05030250	05030250	3201			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030250	05030250	3211			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030250	05030250	3221			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030251	05030251	0000								X	X	X																X	X	X						
05030251	05030251	3201			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030251	05030251	3211			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030251	05030251	3221			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030252	05030252	3231			X	X	X	X	X																			X	X	X						
05030299	05030299	0000						A	A	X	X	X	X	X														X	X	X						
05030299	05030299	1310								X	X	X	X	X														X	X	X						
05030299	05030299	1508			X	X	X	X	X																											
05030299	05030299	2123			X	X	X	X	X																											
05030299	05030299	2125			X	X	X	X	X																				X	X	X					
05030299	05030299	2128			X	X	X	X	X																				X	X	X					
05030299	05030299	2222			X	X	X	X	X																				X	X	X					
05030299	05030299	3900			X	X	X	D																												
05030299	05030299	3910			X	X	X																					X	X	X						
05030300	05030300	0000																																		
05040114	05040114	0000			X	X	X																					X	X	X						

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR dal 16 ottobre 2008

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2008, iniziato il 16 ottobre 2007.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere i file e la relativa documentazione alla Commissione con il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS sono caricate dal sito web CIRCA dei fondi agricoli.

2. Struttura dei file

2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.

2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale («flat file»). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessarie registrazioni distinte contenenti tutti i campi dei dati. Si dovrà accertare che non si verifichino doppi conteggi⁽¹⁾.

2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate dovranno figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

2.4. Il file deve possedere le caratteristiche seguenti:

- 1) Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
- 2) I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.
- 3) I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati dovranno contenere lo stesso numero di punti e virgola. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.
- 4) I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga d'intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.
- 5) Il file è in codice ASCII secondo la tabella che segue. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ Nota: si legga prima l'osservazione preliminare concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'Allegato III.

- 6) Campi numerici:
 - a) simbolo del decimale: «.»;
 - b) segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;
 - c) numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);
 - d) nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.
- 7) Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).
- 8) Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).
- 9) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 10) Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.
- 11) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2004):

```
F100;F101;F106;F107;F108;F109
BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001
BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;050208031502002
BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;050205011100001
BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002
BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (Nota bene:+0.50 e non +.50)
BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;050805013810001
ecc.
(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).
```

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («eDAMIS client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione Annuale

- 3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR ⁽¹⁾.
- 3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
 - a) F100 codice organismo pagatore;
 - b) F109 codice bilancio;
 - c) F106 importo espresso nel codice valuta F107;
 - d) F107 codice valuta.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 6, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 885/2006.

3.3. Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2007):

F100;F109;F106;F107
BE01;050205011100014;218483644,90;EUR
BE01;050212012003012;29721588,82;EUR
BE01;050212012000022;26099931,75;EUR
BE01;050208031502013;20778423,44;EUR
BE01;050212052040001;16403776,45;EUR
BE01;050405011132001;8123456,45;EUR
ecc.

3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «ANNUAL_DECLARATION».

4. Documentazione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere una nota esplicativa per ciascun organismo pagatore con il sistema STATEL/eDAMIS solo nei seguenti casi:

- 1) qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la somma dei record contenuti nei file (ΣF106), spiegando tali differenze per sottovoce di bilancio. «eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questa trasmissione, ossia «EXPLANATORY-NOTE»;
- 2) per spiegare eventuali codici utilizzati nei campi per i quali l'allegato III non impone codici standard. «eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

La nota esplicativa sarà redatta come una comune lettera. Dovranno in particolare essere chiaramente indicati l'identità del mittente o dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

5. Trasferimento di dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento si accorge che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema all'atto dell'invio, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo alla Commissione di sopprimerli. Successivamente, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III

«PROMEMORIA»

Esercizio finanziario 2009

INDICE

	Pagina
1. Dati relativi ai pagamenti	32
1.1. F100: organismo pagatore	32
1.2. F101: numero di riferimento del pagamento	32
1.3. F103: tipo di pagamento	32
1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione	32
1.5. F105B: Condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio	33
1.6. F106: importo in EUR	33
1.7. F106A: spesa pubblica in EUR	33
1.8. F106B: partecipazione privata in EUR	33
1.9. F107: unità monetaria	33
1.10. F108: data del pagamento	33
1.11. F109: codice bilancio	33
1.12. F110: campagna o periodo	34
2. Dati relativi al beneficiario (richiedente)	34
2.1. F200: codice di identificazione	34
2.2. F201: nome	34
2.3. F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)	34
2.4. F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)	34
2.5. F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)	34
2.6. F205: azienda situata in regione svantaggiata	34
2.7. F207: regione e sottoregione dello Stato membro	34
2.8. F211: quantitativo di riferimento consegne	34
2.9. F212: quantitativo di riferimento vendite dirette	34
2.10. F213: percentuale di riferimento grassi	34
2.11. F214: acquirente di latte	35
2.12. F217: data di inizio dell'ammasso privato	35
2.13. F218: data di fine dell'ammasso privato	35
2.14. F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	35
2.15. F221: nome dell'organismo intermedio	35
2.16. F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)	36
2.17. F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)	35

	<i>Pagina</i>
3. Dati relativi alla dichiarazione/domanda	35
3.1. F300: numero della dichiarazione/domanda	35
3.2. F300B: data della domanda	35
3.3. F301: numero di contratto/progetto (se del caso)	35
3.4. F304: ufficio responsabile	35
3.5. F305: numero di certificato/licenza	35
3.6. F306: data di rilascio del certificato/della licenza	35
3.7. F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi	36
4. Dati relativi alla cauzione	36
4.1. F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) in EUR	36
5. Dati relativi al prodotto	36
5.1. F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale	36
5.2. F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)	37
5.3. F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)	38
5.4. F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento	38
5.5. F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	38
5.6. F509A: superficie dichiarata erronea	38
5.7. F510: numero di regolamento (CE) ed articolo	38
5.8. F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in EUR)	38
5.9. F515: consegne lorde	38
5.10. F517: tenore effettivo di grassi	38
5.11. F518: consegne corrette	39
5.12. F519: vendite dirette	39
5.13. F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative	39
5.14. F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative	39
5.15. F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne	39
5.16. F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette	39
5.17. F522: prelievo supplementare dovuto	39
5.18. F523: interessi dovuti per pagamento tardivo	39
5.19. F531: titolo alcolometrico volumico totale	40
5.20. F532: titolo alcolometrico volumico naturale	40
5.21. F533: zona viticola	40

	<i>Pagina</i>
6. Dati relativi alle ispezioni	40
6.1. F600: ispezioni in loco	40
6.2. F601: data dell'ispezione	41
6.3. F602: domanda ridotta	41
6.4. F602B: calcolo riveduto del prelievo supplementare dovuto	41
6.5. F603: motivi della riduzione	41
7. Dati relativi ai diritti all'aiuto	41
7.1. F700: importo del diritto all'aiuto in EUR	41
7.2. F701: importo non pagato in EUR	41
7.3. F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	41
7.4. A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)	42
7.5. F703: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR	42
7.6. F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento	42
7.7. F703B: superficie determinata	42
7.8. F703C: superficie non riscontrata	42
7.9. B) Diritti di ritiro	42
7.10. F704: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR	42
7.11. F704A: superficie indicata nella domanda di pagamento	42
7.12. F704B: superficie determinata	42
7.13. F704C: superficie non riscontrata	42
7.14. C) Diritti per formazioni erbose	43
7.15. F705: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR	43
7.16. F705A: superficie indicata nella domanda di pagamento	43
7.17. F705B: superficie determinata	43
7.18. F705C: superficie non riscontrata	43
7.19. D) Altri diritti, come riserva nazionale	43
7.20. F706: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR	43
7.21. F706A: superficie indicata nella domanda di pagamento	43
7.22. F706B: superficie determinata	43
7.23. F706C: superficie non riscontrata	43
7.24. E) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari	44
7.25. F707: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR	44
7.26. F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento	44

	<i>Pagina</i>
7.27. F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarato	44
7.28. F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinato	44
8. Dati complementari per le restituzioni all'esportazione	44
8.1. F800: peso netto/quantità	44
8.2. F800B: unità di misura per il campo F800	44
8.3. F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)	44
8.4. F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali	45
8.5. F802B: ufficio doganale di uscita	45
8.6. F804: codice di restituzione all'esportazione	45
8.7. F805: codice di destinazione	45
8.8. F808: data della fissazione anticipata	45
8.9. F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)	45
8.10. F812: eventuale gara (fissazione anticipata)	45
8.11. F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)	46
8.12. F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione	46
8.13. F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE	46
9. (non utilizzato)	46

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I:

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

«A» = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

«D» = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV.

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Premessa: in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

1.1. F100: organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

1.2. F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

1.3. F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
0	Aiuti alimentari
1	Anticipo o pagamento parziale
2	Pagamento finale (primo ed unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria

1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

1.5. **F105B: Condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

Il campo F105B deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽¹⁾. Questo importo negativo, in EUR, derivante dalla condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario di aiuti diretti. Esso si riferisce alla riduzione del 100 % applicata all'agricoltore, cioè senza la trattenuta del 25 % di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6. **F106: importo in EUR**

Importo di ciascun elemento del pagamento in EUR.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di questi importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi dichiarati nella tabella 104.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7. **F106A: spesa pubblica in EUR**

Importo di qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento di operazioni, a carico del bilancio statale, regionale o locale o del bilancio delle Comunità europee, e di qualsiasi altra spesa analoga.

La somma di questi importi (F106A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima alle spese pubbliche certificate dichiarate nella tabella del FEASR.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.8. **F106B: partecipazione privata in EUR**

Importo della partecipazione del settore privato in EUR, ove tale partecipazione sia prevista per la misura in questione.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9. **F107: unità monetaria**

Formato richiesto: EUR

1.10. **F108: data del pagamento**

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11. **F109: codice bilancio**

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la linea 05040501 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate secondo l'allegato IV.

Formato ABB richiesto (senza spazi): «9999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Eventuali posizioni vuote devono essere completate con la cifra zero (ad esempio 05020901160 diventa 050209011600000).

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

1.12. F110: campagna o periodo

Per i prodotti in regime d'intervento la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale periodo contingente possono essere attribuiti.

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)

Premessa: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. Si devono inoltre compilare i campi F220, F221, F222B e F222C se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Se l'organismo intermedio è anche il beneficiario finale, gli stessi dati indicati nei campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere riportati anche nei campi F220, F221, F222B e F222C.

Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1. F200: codice di identificazione

Codice di identificazione unico e individuale attribuito a ciascun richiedente a livello di Stato membro.

2.2. F201: nome

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3. F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)**2.4. F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)****2.5. F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)****2.6. F205: azienda situata in regione svantaggiata**

Se si tratta di un aiuto concesso ad un'azienda in zona svantaggiata, occorre indicarlo in questo campo.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

2.7. F207: regione e sottoregione dello Stato membro

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Il codice «Extra Regio» (MSZZZ) dovrebbe pertanto essere indicato solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED:

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

2.8. F211: quantitativo di riferimento consegne

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

2.9. F212: quantitativo di riferimento vendite dirette

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

2.10. F213: percentuale di riferimento grassi

Si riferisce al regime delle quote latte.

Formato richiesto: 9 ... 9,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

2.11. F214: acquirente di latte

Ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾. Si riferisce al regime delle quote latte.

2.12. F217: data di inizio dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

2.13. F218: data di fine dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

2.14. F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.15. F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

2.16. F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)**2.17. F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)****3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA****3.1. F300: numero della dichiarazione/domanda**

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri.

3.2. F300B: data della domanda

Data di ricevimento della domanda da parte dell'organismo pagatore (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Se si tratta di pagamenti nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽²⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3. F301: numero di contratto/progetto (se del caso)

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4. F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

3.5. F305: numero di certificato/licenza

«N» = no, se non pertinente.

3.6. F306: data di rilascio del certificato/della licenza

Questo campo deve essere compilato se nel campo F305 è indicato un numero di certificato/licenza.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

3.7. **F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi**

Solo se diverso da quello sub F304.

4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

4.1. **F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) in EUR**

In caso di anticipi nel settore vitivinicolo (voce di bilancio 05020908) occorre indicare l'importo della cauzione depositata.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma, le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati una sola volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

5.1. **F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale**

Gli Stati membri devono redigere il proprio elenco di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le spese relative allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri (voce di bilancio 050404000000), deve essere utilizzato uno dei codici di uno o due caratteri che figurano nel seguente elenco:

Codice	Significato
A	Investimenti nelle aziende agricole
B	Insediamiento di giovani agricoltori
C	Formazione
D	Prepensionamento
E	Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali
F	Agroambiente e benessere degli animali
G	Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
H	Imboschimento dei terreni agricoli
I	Altre misure forestali
J	Miglioramento fondiario
K	Ricomposizione fondiaria
L	Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole; avviamento di servizi di consulenza aziendale e di divulgazione agricola
M	Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
N	Servizi di base per l'economia e la popolazione rurali
O	Rinnovo e sviluppo di villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale

Codice	Significato
P	Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito
Q	Gestione delle risorse idriche in agricoltura
R	Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
S	Incentivazione di attività turistiche e artigianali
T	Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali e al benessere degli animali
U	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati
V	Ingegneria finanziaria
X	Rispetto dei requisiti obbligatori
Y	Ricorso a servizi di consulenza per il rispetto dei requisiti obbligatori
Z	Partecipazione volontaria degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
AA	Misure in materia di qualità alimentare intraprese da associazioni di produttori
AB	Aziende di semisussistenza in fase di ristrutturazione
AC	Associazioni di produttori
AD	Assistenza tecnica
AE	Complementi ai pagamenti diretti
AF	Complementi agli aiuti di Stato a Malta
AG	Agricoltori a tempo pieno a Malta
SA	Finanziamento di progetti Sapard

In caso di ristrutturazione e riconversione di vigneti (voce di bilancio 050209071650), devono essere indicati i codici delle misure. Questi codici si riferiscono alle definizioni delle misure stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione ⁽¹⁾.

In caso di restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (di norma il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati finiti.

5.2. F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

⁽¹⁾ GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

5.3. F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.4. F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie a cui si riferisce la domanda.

Cfr. la premessa alla sezione 5 (Dati relativi al prodotto).

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri) questo campo è necessario solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.5. F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

La superficie su cui si basa il pagamento.

Per la voce di bilancio 050404000000 (sviluppo rurale nei nuovi Stati membri) questo campo è necessario solo per le misure E, F e H.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.6. F509A: superficie dichiarata erronea

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.7. F510: numero di regolamento (CE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.8. F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in EUR)

Solo se si verifica un cambiamento durante la campagna o il periodo.

Formato richiesto: 9 ... 9,999999 in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

L'uso di sei decimali può sembrare insolito, ma alcuni regolamenti, ad esempio il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, fissano il premio fino a cinque decimali, anche utilizzando l'euro. Per far fronte ad ogni evenienza il numero di decimali è stato portato a sei.

5.9. F515: consegne lorde

Sono «consegne lorde» tutti i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007, senza che sia stato rettificato il tenore di grassi.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.10. F517: tenore effettivo di grassi

Come risulta dall'analisi di laboratorio, espresso in percentuale anziché in grammi o chilogrammi.

Formato richiesto: 9 ... 9,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

5.11. F518: consegne corrette

I quantitativi consegnati, corretti in funzione del tenore di grassi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione ⁽¹⁾.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.12. F519: vendite dirette

Latte o equivalente latte ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.13. F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative

Settore lattiero-caseario: per «rettifiche amministrative» si intendono le correzioni apportate dall'organismo pagatore ai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Esse vanno sempre indicate separatamente dai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Le rettifiche possono essere positive o negative. Le correzioni nette devono essere indicate in rapporto alla situazione prima della rettifica. Le rettifiche forfetarie non possono essere inserite in questo campo.

Le rettifiche conseguenti ai controlli in loco di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 595/2004 devono essere registrate nei campi F600-F603.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.14. F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative

Per la definizione di rettifiche amministrative si veda sub F519B.

Formato richiesto: +99 ... 99,999 -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.15. F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.16. F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.17. F522: prelievo supplementare dovuto

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, campo F109).

Formato richiesto: +99 ... 99,999 o -99 ... 99,999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.18. F523: interessi dovuti per pagamento tardivo

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, campo F109).

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

5.19. F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.20. F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.21. F533: zona viticola

Zona viticola definita nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽¹⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI

La Commissione deve sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quanti casi tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100 % o un recupero del 100 % del premio, nel campo F108 si deve indicare un pagamento «zero», con la data della decisione.

6.1. F600: ispezioni in loco

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli a cui si fa riferimento nei pertinenti regolamenti ⁽²⁾. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»), nonché i controlli fisici in loco dei prodotti (codice G), i controlli di sostituzione (codice «S») e i controlli di sostituzione specifici (codice «U») per le restituzioni all'esportazione.

Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»).

Il campo F602 deve essere compilato solo se F600 indica un controllo in loco («F», «C», «T», «G», «S» o «U»).

Il campo F602 deve essere compilato solo se è stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto.

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato (cfr. infra) nel campo F600.

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Essi non vanno indicati come tali in alcun campo. Le sanzioni vanno tuttavia indicate in F105, sia che scaturiscano da un controllo amministrativo o da un controllo in loco.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento, «G» = controllo in loco di prodotti, «S» = controllo di sostituzione e «U» = controllo di sostituzione specifico.

Se l'ispezione nell'azienda è associata ad un controllo sulla condizionalità o ad un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

⁽¹⁾ GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (sviluppo rurale).
Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (regimi di sostegno diretto).
Parte II, titolo III del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (regimi di sostegno diretto).
Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (frutta a guscio).
Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione (uve secche).
Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (restituzioni all'esportazione).
Articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2090/2002 della Commissione (restituzioni all'esportazione).

6.2. F601: data dell'ispezione

Questo campo deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). Non occorre invece compilarlo nel caso del telerilevamento.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

6.3. F602: domanda ridotta

Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo va compilato quando in F600 è riportata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

6.4. F602B: calcolo riveduto del prelievo supplementare dovuto

Ad esempio, dopo un'ispezione in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

6.5. F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito ad un'ispezione in loco.

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

7. DATI RELATIVI AI DIRITTI ALL'AIUTO

Premessa:

Per ogni tipo di diritto all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione deve conoscere l'importo corrispondente (valore unitario).

Inoltre, la Commissione deve disporre di dati finanziari sugli importi non versati a seguito di controlli amministrativi o in loco (controlli SIGC).

7.1. F700: importo del diritto all'aiuto in EUR

Importo del diritto all'aiuto in EUR, cioè l'importo totale da versare come corrispettivo dei diritti all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, previa esecuzione dei controlli SIGC.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.2. F701: importo non pagato in EUR

Se l'importo sub F700 è stato ridotto a seguito di controlli amministrativi o in loco, la somma non versata deve essere indicata in questo campo.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.3. F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie: la superficie su cui si basa il pagamento.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

Se un pagamento si compone di più tipi di diritti all'aiuto, occorre compilare, a seconda dei casi, le sezioni da A) a E). Se una sezione non è pertinente, inserirvi il valore NULL.

I tipi di diritti all'aiuto sono quelli menzionati nel titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

7.4. A) **Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)**

7.5. **F703: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.6. **F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento**

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto: per i diritti all'aiuto basati sulla superficie, si tratta della superficie «attivata», cioè la superficie massima oggetto di pagamento [cfr. anche articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione].

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.7. **F703B: superficie determinata**

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.8. **F703C: superficie non riscontrata**

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.9. B) **Diritti di ritiro**

7.10. **F704: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.11. **F704A: superficie indicata nella domanda di pagamento**

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.12. **F704B: superficie determinata**

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.13. **F704C: superficie non riscontrata**

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.14. C) Diritti per formazioni erbose**7.15. F705: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.16. F705A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.17. F705B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.18. F705C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.19. D) Altri diritti, come riserva nazionale**7.20. F706: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.21. F706A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.22. F706B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 or -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.23. F706C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.24. E) **Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari**7.25. **F707: valore unitario del diritto all'aiuto in EUR**

Il valore unitario del diritto all'aiuto quale indicato nella domanda, in EUR.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.26. **F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento**

Rappresenta l'attività agricola esercitata durante il periodo di riferimento, espressa in UB ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.27. **F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarato**

In questo campo si deve indicare il numero esatto di UB dichiarate per l'anno civile di cui trattasi [articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003].

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.28. **F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinato**

Il numero di UB determinato a seguito di controlli amministrativi o in loco ai fini della verifica di conformità con l'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

8. DATI COMPLEMENTARI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

8.1. **F800: peso netto/quantità**

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Il peso o la quantità deve essere espresso nell'unità di misura.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice del prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione (F804), occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: +99 ... 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

8.2. **F800B: unità di misura per il campo F800**

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

8.3. **F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)**

Questo dato è tanto più importante quanto più dettagliato è il numero della domanda indicato. Ad esempio, un'estensione del numero della domanda in cui si indichi il numero di ingrediente consentirà di individuare con più precisione i dati relativi alla restituzione all'esportazione.

8.4. **F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali**

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD ⁽¹⁾), ossia l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «EE1000EE»).

8.5. **F802B: ufficio doganale di uscita**

Indicare l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD ⁽¹⁾), ossia l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio relativo al controllo di sostituzione. Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altro documento equivalente.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «GB000392»).

8.6. **F804: codice di restituzione all'esportazione**

Nel caso di prodotti non trasformati, riportare il codice prodotto di dodici cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Cfr. anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

8.7. **F805: codice di destinazione**

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z [codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità, cfr. regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione ⁽²⁾ del 15 ottobre 2001, e successivi aggiornamenti].

A fini di armonizzazione gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria «Varie» (codici Q*) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità prima di inviare i loro dati alla Commissione.

8.8. **F808: data della fissazione anticipata**

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.9. **F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.10. **F812: eventuale gara (fissazione anticipata)**

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ⁽³⁾, o altra procedura analoga per altri settori pertinenti. La Commissione ha bisogno degli estremi del bando di gara.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdhome_en.htm

⁽²⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

8.11. F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)

Per il settore delle carni bovine è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B): in caso di finanziamento anticipato; in assenza di finanziamento anticipato sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.12. F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione

Data ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽¹⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.13. F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel documento T5. Cfr. anche l'articolo 7, punto 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

9. (NON UTILIZZATO)

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)

INTRODUZIONE

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR: «05040501».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a quindici cifre, le rimanenti sette cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

1. STRUTTURA DEI CODICI BILANCIO

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

- le prime otto cifre sono invariabili: «05040501»,
- le tre cifre successive designano la misura, secondo l'elenco accluso,
- la dodicesima cifra può avere i seguenti valori (che aumentano con l'aumentare del tasso di cofinanziamento):
 1. regione di non convergenza
 2. regione di convergenza
 3. regione ultraperiferica
 4. modulazione facoltativa
 5. contributo supplementare per il Portogallo,
- la tredicesima cifra designa: 0 = programma operativo, oppure 1 = programma di rete,
- le ultime due cifre designano il programma: sono ammesse cifre tra «01» e «99».

2. ESEMPIO

F109 = «050405011132001» sta per: linea di bilancio «05040501» (FEASR), misura «113» (prepensionamento), regione di convergenza («2»), programma operativo («0») e programma «01».

3. ELENCO DELLE MISURE FEASR

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE	
Codice	Misura
111	Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione
112	Insediamiento di giovani agricoltori
113	Prepensionamento
114	Ricorso a servizi di consulenza
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Accrescimento del valore economico delle foreste
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e promozione
141	Agricoltura di semisussistenza
142	Associazioni di produttori
143	Prestazione di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Codice	Misura
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
214	Pagamenti agroambientali
215	Pagamenti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi
221	Primo imboscimento di terreni agricoli
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
223	Primo imboscimento di terreni non agricoli
224	Indennità Natura 2000
225	Pagamenti silvoambientali
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
227	Investimenti non produttivi

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	
Codice	Misura
311	Diversificazione verso attività non agricole
312	Creazione e sviluppo di imprese
313	Incentivazione di attività turistiche
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
331	Formazione e informazione
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4 LEADER	
Codice	Misura
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale — Competitività
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale — Ambiente/gestione del territorio
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale — Qualità di vita/diversificazione
421	Progetti di cooperazione
431	Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA

Codice	Misura
511	Assistenza tecnica

ASSE 6 PAGAMENTI DIRETTI COMPLEMENTARI IN BULGARIA E IN ROMANIA

Codice	Misura
611	Pagamenti diretti complementari

REGOLAMENTO (CE) N. 942/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Époisses (DOP)]**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Époisses», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.

- (2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 279 del 22.11.2007, pag. 19.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. Formaggi

FRANCIA

Époisses (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 943/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Presunto de Campo Maior e Elvas o Paleta de Campo Maior e Elvas (IGP), Presunto de Santana da Serra o Paleta de Santana da Serra (IGP), Slovenský oštiepok (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Slovenský oštiepok» depositata dalla Slovacchia e le domande di registrazione delle denominazioni «Presunto de Campo Maior e Elvas» o «Paleta de Campo Maior e Elvas» e «Presunto de Santana da Serra» o «Paleta de Santana da

Serra» depositate dal Portogallo sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 308 del 19.12.2007, pag. 18 (Presunto de Santana da Serra o Paleta de Santana da Serra), GU C 308 del 19.12.2007, pag. 23 (Presunto de Campo Maior e Elvas o Paleta de Campo Maior e Elvas), GU C 308 del 19.12.2007, pag. 28 (Slovenský oštiepok).

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc...)

PORTOGALLO

Presunto de Campo Maior e Elvas o Paleta de Campo Maior e Elvas (IGP)

Presunto de Santana da Serra o Paleta de Santana da Serra (IGP)

Classe 1.3. Formaggi

SLOVACCHIA

Slovenský oštiepok (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 944/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salame S. Angelo» (IGP), «Chouriço Azedo de Vinhais» o «Azedo de Vinhais» o «Chouriço de Pão de Vinhais» (IGP), «Presunto do Alentejo» o «Paleta do Alentejo» (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Salame S. Angelo», presentata dall'Italia, e le domande di registrazione delle denominazioni «Chouriço Azedo de Vinhais» o «Azedo de Vinhais» o «Chouriço de Pão de Vinhais» e

«Presunto do Alentejo» o «Paleta do Alentejo», presentate dal Portogallo, sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 289 dell'1.12.2007, pag. 32 («Salame S. Angelo»); GU C 289 dell'1.12.2007, pag. 29 («Chouriço Azedo de Vinhais» o «Azedo de Vinhais» o «Chouriço de Pão de Vinhais»); GU C 300 del 12.12.2007, pag. 38 («Presunto do Alentejo» o «Paleta do Alentejo»).

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate ecc.)

ITALIA

Salame S. Angelo (IGP)

PORTOGALLO

Chouriço Azedo de Vinhais o Azedo de Vinhais o Chouriço de Pão de Vinhais (IGP)

Presunto do Alentejo o Paleta do Alentejo (DOP)

REGOLAMENTO (CE) N. 945/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2008/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, per «prezzi rappresentativi» dello zucchero bianco e dello zucchero greggio si intendono i prezzi cif all'importazione. Detti prezzi rappresentativi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente nell'allegato IV, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) Per la fissazione dei prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento.
- (3) Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del

regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b) del medesimo paragrafo.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1° ottobre 2008

(in euro)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,35	4,12
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,35	9,36
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,35	3,93
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,35	8,93
1701 91 00 ⁽²⁾	26,72	11,87
1701 99 10 ⁽²⁾	26,72	7,35
1701 99 90 ⁽²⁾	26,72	7,35
1702 90 99 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 946/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****recante fissazione dei prezzi rappresentativi e degli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in questione e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste dall'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per i dazi suddetti.

(5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione, in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2008

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione applicabile a causa della sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽¹⁾
1703 10 00 ⁽²⁾	9,06	—	0
1703 90 00 ⁽²⁾	13,39	—	0

⁽¹⁾ Detto importo sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 947/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****che sospende le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato nel settore dello zucchero e del prevedibile andamento della disponibilità e della domanda sul mercato comunitario, è opportuno non concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui trattasi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non sono concesse restituzioni per i prodotti seguenti:

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 91 00 9000
1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 948/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****che sospende le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato nel settore dello zucchero e del prevedibile andamento della disponibilità e della domanda sul mercato comunitario, è opportuno non concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui trattasi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non sono concesse restituzioni per i prodotti seguenti:

1702 40 10 9100

1702 60 10 9000

1702 60 95 9000

1702 90 30 9000

1702 90 71 9000

1702 90 95 9100

1702 90 95 9900

2106 90 30 9000

2106 90 59 9000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 26 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 949/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel-

l'ambito della gara parziale che scade il 25 settembre 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 25 settembre 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 23,903 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 950/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell'allegato IX del medesimo regolamento e del regolamento (CE) n. 60/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ [il regolamento (CE) n. 60/2008 ha aperto un sottoperiodo specifico nel febbraio 2008 per il contingente tariffario di importazione di riso lavorato e semilavorato originario degli Stati Uniti d'America].

(2) Il sottoperiodo del mese di settembre è il terzo sottoperiodo per i contingenti di riso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98, il quarto sottoperiodo per i contingenti di riso originario

della Thailandia, dell'Australia e di paesi diversi dalla Thailandia, dall'Australia e dagli Stati Uniti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento e il quinto sottoperiodo per i contingenti di riso originario degli Stati Uniti di cui alla succitata lettera a).

(3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4116 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d'importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4) Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore o uguale a quello disponibile.

(5) I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4129 — 09.4130 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

(6) Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingenziale successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 25.1.2008, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4116 — 09.4117 — 09.4119 — 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingente successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2008 (in kg)
Stati Uniti d'America	09.4127	— ⁽¹⁾	
Thailandia	09.4128	— ⁽¹⁾	
Australia	09.4129	— ⁽¹⁾	
Altre origini	09.4130	— ⁽²⁾	
Tutti i paesi	09.4138		589 630

b) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2008
Thailandia	09.4112	— ⁽¹⁾
Stati Uniti d'America	09.4116	50 %
India	09.4117	2,214916 %
Pakistan	09.4118	— ⁽²⁾
Altre origini	09.4119	2,041132 %
Tutti i paesi	09.4166	— ⁽²⁾

c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2008	Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo di ottobre 2008 (in kg)
Tutti i paesi	09.4168	1,45509 %	0

⁽¹⁾ Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

⁽²⁾ Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.

REGOLAMENTO (CE) N. 951/2008 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2008****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune del mercato dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato VII al suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2008.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 26 settembre 2008 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zucchero bianco	—	—

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso

- paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 5076]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/753/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bromuro di metile.

(3) Gli effetti del bromuro di metile sulla salute dell'uomo e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il bromuro di metile lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 17 ottobre 2005.

(4) La Commissione ha esaminato il bromuro di metile in conformità dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5) Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono chiari indizi per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli astanti, poiché l'esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL), e sui consumatori, poiché l'esposizione è superiore al 100 % della dose giornaliera ammissibile (DGA) e della dose acuta di riferimento (DAR). Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

- (6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell'esame del bromuro di metile e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (7) Il bromuro di metile non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il bromuro di metile siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.
- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile non deve superare 12 mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile rimangano disponibili per 18 mesi a partire dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta di iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽¹⁾.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bromuro di metile non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile siano revocate entro il 18 marzo 2009;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bromuro di metile a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 18 marzo 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2008

concernente la non iscrizione del diclobenil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 5077]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/754/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽³⁾ della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diclobenil.

(3) Gli effetti del diclobenil sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diclobenil i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 maggio 2007.

(4) La Commissione ha esaminato il diclobenil in conformità dell'articolo 11 *bis* del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5) Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana, in particolare attraverso il consumo di acqua potabile, poiché l'esposizione del consumatore è superiore al 100 % della dose giornaliera ammissibile (DGA) di un metabolita pertinente e la lisciviazione nelle acque sotterranee è superiore a 0,1 µg/l in tutti gli scenari ricreati con modelli previsionali per tale metabolita. Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6) La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell'esame del diclobenil e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diclobenil soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7) Il diclobenil non può quindi essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diclobenil siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diclobenil non deve superare 12 mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti diclobenil rimangano disponibili per 18 mesi a partire dall'adozione della presente decisione.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta di iscrizione del diclobenil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ⁽¹⁾.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diclobenil non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diclobenil siano revocate entro il 18 marzo 2009;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diclobenil a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade entro il 18 marzo 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2008

recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 5175]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/755/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (4) Per consentire di distinguere le notifiche relative ai focolai di peste suina africana nei suini selvatici da quelle relative ai focolai di tale malattia nei suini domestici, occorre adottare codici diversi per le notifiche di questi due tipi di focolai.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Occorre pertanto modificare l'elenco dei codici delle malattie contenuto nell'allegato V della decisione 2005/176/CE.

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

- (6) La Germania, l'Italia, la Danimarca, la Spagna, il Portogallo e la Svezia hanno modificato i nomi e i confini delle loro regioni veterinarie. Queste modifiche interessano il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS). Le regioni attualmente elencate in tale sistema vanno quindi sostituite con le nuove regioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 e X/16 della decisione 2005/176/CE.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 82/894/CEE concerne la notifica dei focolai delle malattie degli animali elencate nel suo allegato I.

- (7) La decisione 2005/176/CE va quindi modificata di conseguenza.

- (2) La decisione 2005/176/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE. L'allegato V di detta decisione elenca i codici delle malattie, mentre gli allegati X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 e X/16 elencano, rispettivamente, i codici delle regioni veterinarie di Germania, Italia, Danimarca, Spagna, Portogallo e Svezia.

- (8) Allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non vanno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (3) L'elenco dell'allegato I della direttiva 82/894/CEE, modificata dalla decisione 2008/650/CE della Commissione ⁽³⁾, è stato recentemente aggiornato con l'inclusione di alcune malattie dei pesci elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ e la soppressione della malattia di Teschen (encefalomielite enterovirale dei suini), che non è più una malattia soggetta a notifica obbligatoria a norma della direttiva 92/119/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾.

- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/176/CE è così modificata:

- 1) L'allegato V è sostituito dall'allegato I della presente decisione;
- 2) l'allegato X/01 è sostituito dall'allegato II della presente decisione;

⁽¹⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

- 3) l'allegato X/03 è sostituito dall'allegato III della presente decisione;
- 4) l'allegato X/09 è sostituito dall'allegato IV della presente decisione;
- 5) l'allegato X/11 è sostituito dall'allegato V della presente decisione;
- 6) l'allegato X/12 è sostituito dall'allegato VI della presente decisione;
- 7) l'allegato X/16 è sostituito dall'allegato VII della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 5 luglio 2008)

Pagina 20 al considerando 11, pagina 23 al considerando 37 e pagina 24 al considerando 50:

anziché: «Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen»,

leggi: «Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Danyang City, Provincia di Hubei»;

pagina 34 ai considerando 118 e 126:

anziché: «Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen»,

leggi: «Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Danyang City, Provincia di Hubei»;

pagina 36 all'articolo 2:

anziché: «Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd., Sanmen, Zhejiang»,

leggi: «Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Danyang City, Provincia di Hubei».

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.